Documento 18/04/2006 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 18/04/2006

Riferimento Protocollo CNI n. 1364 del 18/04/2006

Note

Allegati

Titolo PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E TUTELA DELLA PRIVACY

Testo Viene richiesto parere al Consiglio Nazionale circa gli obblighi di informativa verso le Autorità ed i terzi in relazione agli adottati provvedimenti disciplinari (nella specie: sospensione dalla professione) nei confronti degli iscritti, alla luce delle regole in tema di privacy e del principio costituzionale della presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva.

Sulla questione è possibile osservare quanto segue.

La sospensione dall'esercizio professionale, come noto, può conseguire sia al mancato versamento dei contributi (art. 2 legge 3/8/1949 n. 536), sia ad autonomo procedimento disciplinare, secondo le previsioni della legge professionale (art. 45 R.D. 23/10/1925 n. 2537).

L'Autorità Garante della Privacy - in relazione ai rapporti tra esigenze di riservatezza e interesse pubblico alla conoscenza dei fatti - ha più volte affermato che i provvedimenti disciplinari sono soggetti ad un regime di conoscibilità, che si fonda su rilevanti motivi di interesse pubblico, connessi a ragioni di giustizia.

La conoscibilità delle informazioni relative ai provvedimenti disciplinari rende quindi lecita la loro divulgazione, anche tramite eventuali riviste, notiziari o altre pubblicazioni curate dai Consigli degli Ordini, purchè i dati siano esatti ed aggiornati, e riportati secondo criteri di correttezza (v. comunicato Garante privacy del 9/4/2001 allegato).

Come riportato nella circolare CNI n. 328 del 17/12/2003 (alla cui lettura si rinvia), tale principio è stato poi recepito dall'articolo 61, secondo comma, del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003), rinvenibile anche sul sito Internet del Consiglio Nazionale.

Occorre però tenere distinti e non confondere misure penali e provvedimenti disciplinari.

Può essere menzionato e pubblicizzato, quindi, non il provvedimento penale o cautelare in sé, ma il (diverso) provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione adottato dall'Ordine professionale.

Qualora il Consiglio dell'Ordine decida di divulgare i suddetti provvedimenti che incidono sull'esercizio della professione, comunque, deve farlo rispettando inderogabili criteri di veridicità, correttezza e completezza (ad. es., dando uguale e tempestiva notizia dell'eventuale intervenuta anticipata cessazione degli effetti del provvedimento di sospensione nei confronti dell'iscritto).

Il provvedimento di sospensione può pertanto essere comunicato dal Consiglio dell'Ordine a tutti i soggetti che vi hanno interesse, mentre non ne è specificamente disciplinatala modalità (che è rimessa alla valutazione discrezionale del Consiglio).

Sui rapporti tra provvedimenti restrittivi della libertà personale e sospensione , invece, si allega il parere datato 18/11/2003, con nota di approvazione del Ministero della Giustizia.

Poiché, nel caso del provvedimento disciplinare di sospensione dalla professione, la divulgazione della notizia è correlata alla necessità di informare gli enti pubblici, i soggetti committenti ed i terzi che in quel determinato periodo temporale l'iscritto non può svolgere attività professionale, si ritiene, in via generale, che sia necessario e sufficiente da parte dell'Ordine provinciale comunicare il fatto in sé dell'avvenuta sospensione, con la relativa durata (data di inizio e di conclusione), mentre non sia dovuta - in relazione alle finalità di tale informativa - la comunicazione delle cause e dei motivi che hanno portato al segnalato provvedimento di sospensione.

Il tutto rammentando, coma ha affermato il Ministero della Giustizia ad altri fini, che "le problematiche relative alla applicazione delle sanzioni disciplinari rientrano nella esclusiva competenza dell'Ordine provinciale interessato" (v. allegati).

Pur convenendo, ad es., che appare opportuno - quando tale ipotesi ricorre - segnalare a chi ha richiesto una terna di professionisti che uno dei professionisti indicati in seguito è stato oggetto di un provvedimento di sospensione dalla professione, si tratta sempre di tematiche che attengono alla competenza dell'Ordine provinciale, sulle quali il Consiglio Nazionale può fornire soltanto indicazioni di ordine generale.

Confidando di aver fornito le delucidazioni richieste e rimanendo a disposizione per ogni altro chiarimento necessario, cordiali saluti.

Allegati:

1) comunicato Garante privacy del 9/4/2001;

2) parere CNI 18/11/2003;

3) nota Ministero Giustizia del 16/12/2003.